*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 200

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero della difesa:** Ricompensa al valor militare per attività partigiana . . . Pag. 5126

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1974, n. **297.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971** . . . Pag. 5126

LEGGE 6 giugno 1974, n. **298.**

**Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada** . . . Pag. 5127

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

**Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento al codice della navigazione medesima)** . . . Pag. 5140

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento "Samia" e di "Modaselezione" », in Torino** . . . Pag. 5140

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dei lavori pubblici:**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Silandro . . . Pag. 5141

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moena . . . Pag. 5141

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Volpiano . . . Pag. 5141

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Rende . . . Pag. 5141

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini . . . Pag. 5141

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Goito . . . Pag. 5141

**Ministero dell'interno:** Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile . . . Pag. 5141

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Costituzione dell'ufficio raggruppato degli enti di bonifica montana della Liguria ovest . . . Pag. 5142

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorsi. Pag. 5142

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 5142

**Ministero delle finanze:** Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 28 gennaio 1974 al 1° marzo 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 202/74, numero 286/74, n. 333/74, n. 398/74 e n. 446/74 . . . Pag. 5143

**Regione Toscana:**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sassetta . . . Pag. 5143

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte Buggianese . . . Pag. 5143

Variante al piano regolatore generale del comune di Pistoia . . . Pag. 5143

Varianti al piano regolatore generale del comune di Borgo San Lorenzo . . . Pag. 5143

Approvazione del piano di zona del comune di Sassetta. Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Bibbiena. Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Monteriggioni . . . . . . . Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Castellina in Chianti . . . . . . . . . . . . . Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Castelnuovo Berardenga . . . Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Magliano in Toscana Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Poppi. Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Orbetello. Pag. 5144

Approvazione del piano di zona del comune di Monte Argentario . . Pag. 5144

**Regione Abruzzo:**

Variante al piano regolatore generale del comune di Teramo Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Castilenti Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Villetta Barrea . Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Torre de' Passeri . Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Montereale Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Pennapiedimonte . . Pag. 5144

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Pietracamela . Pag. 5145

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Monteodorisio Pag. 5145

Variante al programma di fabbricazione del comune di Atri Pag. 5145

**Regione Emilia-Romagna:**

Approvazione del piano di zona del comune di Ponte dell'Olio . . . . . . . . . Pag. 5145

Approvazione del piano di zona del comune di Rocca San Casciano Pag. 5145

Approvazione del piano di zona del comune di Longiano. Pag 5145

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero degli affari esteri:**

Concorso. per esami, a cinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato . . Pag 5145

Elevazione da cinque a sei, del numero dei posti del concorso di operaio in prova nel ruolo dell'economato. Pag. 5149

**Ministero dell'interno:** Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Arezzo . Pag. 5149

**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . Pag. 5149

Concorsi, mediante prova d'arte, a complessivi centoventisei posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni . . Pag. 5150

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompensa al valor militare per attività partigiana**

*Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974 registro n. 11 Difesa, foglio n. 248*

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di MASSA MARITTIMA (Grosseto). — Durante la lotta antinazifascista, la generosa popolazione sosteneva coraggiosamente le valorose forze partigiane nella sua resistenza e dava alla causa della libertà, con la difesa degli impianti minerari di Niccioleta e la conseguente cruenta repressione, largo contributo di combattenti, di sangue generoso e di sofferenza. — Zona di Massa Marittima, novembre 1943-giugno 1944.

**(5544)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1974, n. **297.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI — PRETI

*Visto, il Guardasigilli:* ZAGARI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, animati dal desiderio di facilitare le comunicazioni aeree tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo:

1. L'espressione «esercizio della navigazione aerea» designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merce e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in U.R.S.S., nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione « imprese sovietiche » designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in U.R.S.S. e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:

*a*) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'Italia, l'U.R.S.S. e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonchè da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia;

*b*) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

2. Il Governo dell'U.R.S.S. si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'U.R.S.S.:

*a*) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'U.R.S.S., l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonchè da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nell'U.R.S.S.;

*b*) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

Articolo 3

L'esenzione fiscale stabilita nel precedente art. 2, si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 4

1. Le remunerazioni che un cittadino dell'U.R.S.S., residente in Italia, riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese sovietiche in relazione all'esercizio della navigazione aerea sono esenti dalle imposte italiane sui redditi.

2. Le remunerazioni che un cittadino italiano, residente nell'U.R.S.S., riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese italiane in relazione all'esercizio della navigazione area sono esenti dalle imposte sovietiche sui redditi.

Articolo 5

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Il presente accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO in duplice esemplare a Roma il 16 settembre del 1971, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche*
BUGAEV

*Per il Governo della repubblica italiana*
MORO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

---

LEGGE 6 giugno 1974, n. **298**.

**Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

## ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 1.

*Istituzione dell'albo*

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Art. 2.

*Costituzione dei comitati*

Sono costituiti:

*a*) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

*b*) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

*c*) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

*Comitato centrale*

Il comitato centrale è composto:

*a*) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

*b*) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

*c*) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

*d*) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera *a*);

dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera *b*);

delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera *d*).

Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno è scelto fra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera *d*) del presente articolo e alla lettera *f*) del successivo articolo 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d*).

I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

Art. 4.

*Comitati provinciali*

Ogni comitato provinciale è composto:

*a*) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

*b*) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;

*c*) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

*d*) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

*e*) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

*f*) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;

*g*) da un esperto.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera *c*);

della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera *e*);

delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera *f*);

della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera *g*).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *f*).

Art. 5.

*Comitati regionali*

Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera *c*).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 6.

*Componenti effettivi e supplenti*

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4, la nòmina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.

Art. 7.

*Durata del mandato*

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 8.

*Attribuzioni del comitato centrale*

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

*a*) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

*b*) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;

*c*) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

*d*) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

*e*) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

*f*) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

*g*) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

*h*) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.

Art. 9.

*Attribuzioni dei comitati provinciali*

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

*a*) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

*b*) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

*c*) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

*d*) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

*e*) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

*f*) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

*g*) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

*h*) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.

Art. 10.

*Attribuzioni dei comitati regionali*

I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

Art. 11.

*Deliberazioni dei comitati*

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

*Iscrizione nell'albo*

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

Art. 13.

*Requisiti e condizioni*

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

*a*) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

*b*) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione.

### Art. 14.
*Iscrizione delle imprese estere*

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

### Art. 15.
*Fusioni e trasformazioni*

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.

### Art. 16.
*Abilitazioni per trasporti speciali*

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre la abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare la attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.

Art. 17.
*Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione*

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

Art. 18.
*Variazioni*

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

Art. 19.
*Sospensione dall'albo*

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

Art. 20.
*Cancellazione dall'albo*

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21.

Art. 21.
*Sanzioni disciplinari*

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

*a*) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

*b*) nella censura per i casi di maggiore gravità;

*c*) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

*d*) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

Art. 22.
*Effetti delle condanne penali*

Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

Art. 23.
*Reiscrizioni*

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta

riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Art. 24.
*Decisioni - Competenze*

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati allo iscritto e comunicati al comitato centrale.

Art. 25.
*Ricorsi*

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonchè alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4.

Art. 26.
*Esercizio abusivo dell'autotrasporto*

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

Art. 27.
*Omissione di comunicazioni all'albo*

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Art. 28.
*Pubblicazione dell'albo nazionale*

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

Art. 29.
*Vigilanza*

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE

Art. 30.
*Campo di applicazione*

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

*a*) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

*b*) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle provincie e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

*c*) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

*d*) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

*e*) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

*f*) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

*g*) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorchè trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

*h*) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purchè siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — d'intesa con quello delle finanze — è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

### *Capo I*

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO

#### Art. 31.
*Definizione*

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

*a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

*b*) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinchè il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

*c*) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

#### Art. 32.
*Licenze*

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata — sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali — su presentazione di domande in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose di trasportare.

Il rilascio di licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

#### Art. 33.
*Commissione per le licenze*

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

*a*) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

*b*) da un funzionario della prefettura;

*c*) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

*d*) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

*e*) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4;

*f*) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera *b*);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera *c*);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera *d*);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera *e*);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera *f*).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

Art. 34.

*Esame e parere della commissione*

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il traporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 35.

*Elencazione delle cose*

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46.

Art. 36.

*Revoca delle licenze*

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.

Art. 37.

*Ricorsi*

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

Art. 38.

*Ispezioni sulle licenze*

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

Art. 39.

*Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate*

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile — d'intesa con gli altri dicasteri interessati — può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

*Capo II*

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI

Art. 40.

***Definizione***

**E' trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.**

Art. 41.

*Autorizzazioni*

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L'autorizzazione viene accordata alla persona fisica o giuridica, con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con proprio decreto — sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni — la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 42.

*Servizi di piazza*

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

Art. 43.

*Disciplina delle autorizzazioni*

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

*Capo III*

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44.

*Trasporti internazionali*

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Art. 45.

*Contrassegno*

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

Art. 46.

*Trasporti abusivi*

Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 60, si procede al sequestro del veicolo.

Art. 47.

*Altre infrazioni*

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Art. 48.

*Decadenza dalle licenze*

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione preso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.

Art. 49.

*Tassa di concessione*

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III

## ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Art. 50.

*Istituzione di un sistema di tariffe a forcella*

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

Art. 51.

*Definizione delle tariffe a forcella*

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. E' vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

Art. 52.

*Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella*

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

le relazioni di traffico;

i termini di resa;

le differenti condizioni di tonnellaggio;

le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

Art. 53.

*Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella*

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Questi — sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati — sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro — di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma — può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo — entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta — è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro — sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati — adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

Art. 54.

*Momento di applicazione delle tariffe*

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

Art. 55.

*Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario*

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

Art. 56.

*Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi*

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

Art. 57.

*Obbligo di informazioni e notizie*

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal dal segreto professionale.

Art. 58.

*Sanzioni*

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del

documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che che il fatto costituisca più grave reato.

### Art. 59.

*Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella*

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

*a*) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purchè il peso non superi le 5 tonnellate;

*b*) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

*c*) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 — primo comma, lettera *a*) — del predetto testo unico;

*d*) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

### Art. 60.

*Prevenzione e accertamento dei reati*

La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

### Art. 61.

*Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi*

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 26 e 27 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Art. 62.

*Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi*

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32.

La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. La nuova autorizzazione sarà rilasciata con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.

Art. 63.

*Contributo per l'iscrizione all'albo*

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonchè dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 64.

*Copertura finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 65.

*Abrogazioni*

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Art. 66.

*Regolamento di esecuzione*

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.

Art. 67.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

RUMOR — PRETI —
ZAGARI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

**Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento al codice della navigazione medesima).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1970, che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'I.N.A.I.L., nonchè le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento al codice della navigazione medesima) viene fissata, con decorrenza 1° giugno 1974, nelle seguenti misure:

*Porti di 1ª categoria, comprendenti i seguenti porti*:

Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Crotone, Fiumicino, Gela, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Lipari, ~~Marina di Carrara, Marsala, Messina, Milazzo~~, Monfalcone, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio, Porto Torres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Sant'Antioco, Taranto, Trani, Trieste, Torre Annunziata, Venezia, Viareggio.

Retribuzione giornaliera: L. 8.400 (ottomilaquattrocento).

*Porti di 2ª categoria, comprendenti i seguenti porti*:

Alghero, Barletta, Carloforte, Castellammare di Stabia, Gaeta, Gallipoli, Licata, Manfredonia, Mazara del Vallo, Molfetta, Monopoli, Pantelleria, Portici, Porto S. Stefano, Riposto, Pozzuoli, Reggio Calabria, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

Retribuzione giornaliera: L. 6.200 (seimiladuecento).

*Porti di 3ª categoria, comprendenti i seguenti porti*:

Baia, Capri, Catanzaro Marina, Cattolica, Cesenatico, Formia, Ischia, La Caletta-Siniscola, La Maddalena, Lampedusa, Margherita di Savoia, Palau, Porticello, Porto Azzurro, Porto Garibaldi, Porto Nogaro, Procida, Rimini, Sciacca, Soverato, Vieste.

Retribuzione giornaliera: L. 4.500 (quattromilacinquecento).

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 25 a mese o 300 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la medesima retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Roma, addì 28 giugno 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(5932)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento "Samia" e di "Modaselezione" », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento "Samia" e di "Modaselezione" » che avrà luogo a Torino dal 6 al 9 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(6063)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Silandro

Con decreto 9 aprile 1973, n. 562, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno lungo il Rio Silandro in comune di Silandro (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, particella 1384/4, della superficie di mq 4125 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 agosto 1972 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6013)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moena

Con decreto 6 aprile 1973, n. 468, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del torrente Avisio in comune di Moena (Trento), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappale 7152/24 della superficie di mq 9, ed indicato nel foglio di mappa rilasciato il 28 gennaio 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cavalese; foglio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6014)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Volpiano

Con decreto 5 febbraio 1973, n. 427, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato del torrente Bendola in comune di Volpiano (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34 lettera *C*/parte (mq 7423,75); foglio 37, lettera *C-C* (mq 7335,75) e foglio 38 lettera *E*/parte (mq 2335,50) della superficie complessiva di mq 17115,00, ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 4 marzo 1972, in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6015)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Rende

Con decreto 6 aprile 1973, n. 498, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del torrente Surdo, località Surdo o Saporito del comune di Rende (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48, particella 100 della superficie di mq 3500 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 febbraio 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6016)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto 5 maggio 1973, n. 614, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente la golena del fiume Marecchia nell'attraversamento della città di Rimini (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 65, mappale 226/parte della superficie di mq 200, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato nel luglio 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6017)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Goito

Con decreto 5 maggio 1973, n. 584, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del canale scaricatore di Mincio in comune di Goito (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80, mappali 39 (ha 0.00.30); 40 (ha 0.01.80) e 41 (ha 0.00.30) della superficie complessiva di ha 0.02.40, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 giugno 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6018)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 13 aprile 1972 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile.

Alle persone sottoindicate, è concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per l'opera meritoria svolta nell'agosto-settembre 1971 in Brindisi:

1) De Campora dott. Gennaro, prefetto di 1ª classe;

2) Milella dott. Lorenzo, vice prefetto ispettore;

3) Cisternino dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

4) Panarese dott. Ezio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

5) Loparco dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

6) Pezzuto dott. Bruno, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno;

7) Guido rag. Arnaldo, ragioniere principale dell'Amministrazione civile dell'interno;

8) De Nofrio Mario;

9) Rubino dott. Fausto, commissario capo di pubblica sicurezza;

10) Cataldi dott. Umberto, commissario capo di pubblica sicurezza;

11) La Ginestra dott. Riccardo, commissario capo di pubblica sicurezza;

12) Pecoraro dott. Luigi, commissario capo di pubblica sicurezza;

13) Brescia dott. Domenico, commissario capo di pubblica sicurezza;

14) Lo Pane dott. Francesco Paolo, commissario capo di pubblica sicurezza;

15) Somma dott. Vincenzo, commissario capo di pubblica sicurezza;

16) Mengano dott. Giovanni;

17) De Masi dott. Angelo;

18) Ardito dott. Paolo;

19) Bello dott. Stefano;

20) De Donno dott Giuliano;

21) Ferrante dott. Luigi;

22) Inglese dott. Francesco;

23) Maffei dott. Antonio;

24) Mele dott. Rocco;

25) Nobile dott. Donato;

26) Provenzano dott. Giuseppe;

27) Rubino dott. Francesco;

28) Savina dott. Damiano;

29) Todisco dott. Aldo;

30) Tramacera dott. Francesco;

31) Marini ing. Giorgio, ispettore superiore R.T.A.

(5946)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione dell'ufficio raggruppato degli enti di bonifica montana della Liguria ovest

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 7658, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 92, è stato costituito, in Imperia, l'ufficio raggruppato degli enti di bonifica montana della Liguria ovest, con sezioni distaccate presso il rispettivo comprensorio, dei consorzi di bonifica montana del Centa, dell'Argentina e del consiglio di Val Nervia, allo scopo di provvedere, con criteri unitari, alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica nell'ambito dei rispettivi comprensori.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il presidente dell'ufficio raggruppato ed approvato lo statuto e regolamento che disciplinerà il funzionamento dell'ufficio stesso ed i rapporti del medesimo con gli enti interessati.

(6205)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Tutino Pasquale avverso il provvedimento ministeriale 7 ottobre 1968, n. 6158, confermativo della riduzione dell'orario di insegnamento del ricorrente.

(6201)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 20 febbraio 1972 dalla sig.ra Cistriani Anna per conto della figlia Paola, avverso il giudizio negativo dell'esame di riparazione per la 1ª classe sostenuto presso il liceo classico « M. Pagano » di Campobasso.

(6142)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

### Corso dei cambi del 26 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 641,70 | 641,70 | 641,20 | 641,70 | 639,50 | 641,60 | 641,55 | 641,70 | 641,70 | 641,70 |
| Dollaro canadese | 658,50 | 658,50 | 658,50 | 658,50 | 656,50 | 658,40 | 658,20 | 658,50 | 658,50 | 658,[illegible] |
| Franco svizzero | 218,60 | 218,60 | 219 — | 218,60 | 218,25 | 218,55 | 218,75 | 218,60 | 218,60 | 218,60 |
| Corona danese | 108,65 | 108,65 | 108,75 | 108,65 | 109,35 | 108,60 | 108,62 | 108,65 | 108,65 | 108,65 |
| Corona norvegese | 119,13 | 119,13 | 119,20 | 119,13 | 119,25 | 119,10 | 119 — | 119,13 | 119,13 | 119,13 |
| Corona svedese | 147,38 | 147,38 | 147,90 | 147,38 | 148 — | 147,40 | 147,40 | 147,38 | 147,38 | 147,38 |
| Fiorino olandese | 246 — | 246 — | 246,25 | 246 — | 247,50 | 246,05 | 245,61 | 246 — | 246 — | 246 — |
| Franco belga | 17,02 | 17,02 | 17,09 | 17,02 | 17,09 | 17,05 | 17 — | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| Franco francese | 137,42 | 137,42 | 137,60 | 137,42 | 136,80 | 137,40 | 137,55 | 137,42 | 137,42 | 137,42 |
| Lira sterlina | 1535,20 | 1535,20 | 1534,25 | 1535,20 | 1530 — | 1535,25 | 1534,80 | 1535,20 | 1535,20 | 1535,20 |
| Marco germanico | 250,94 | 250,94 | 252 — | 250,94 | 252,75 | 250,95 | 251,10 | 250,94 | 250,94 | 250,94 |
| Scellino austriaco | 35,37 | 35,37 | 35,70 | 35,37 | 35,60 | 35,35 | 35,45 | 35,37 | 35,37 | 35,37 |
| Escudo portoghese | 25,83 | 25,83 | 26 — | 25,83 | 25,85 | 25,80 | 25,85 | 25,83 | 25,83 | 25,83 |
| Peseta spagnola | 11,29 | 11,29 | 11,28 | 11,29 | 11,26 | 11,25 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 |
| Yen giapponese | 2,1750 | 2,175 | 2,1825 | 2,1750 | 2,18 | 2,15 | 2,174 | 2,1750 | 2,17 | 2,17 |

### Media dei titoli del 26 luglio 1974

| Titolo | | Valore |
|---|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | | 88,300 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 99,975 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | | 81,950 |
| » 5 % (Ricostruzione) | | 84,050 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | | 86,350 |
| » 5 % (Città di Trieste) | | 84,275 |
| » 5 % (Beni esteri) | | 83,575 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) | 1967-82 | 84,300 |
| » 5,50 % » » | 1968-83 | 83,925 |
| » 5,50 % » » | 1969-84 | 87,900 |
| » 6 % » » | 1970-85 | 89,850 |
| » 6 % » » | 1971-86 | 89,500 |
| » 6 % » » | 1972-87 | 88,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | | 99,325 |
| » » » 5,50 % 1977 | | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | | 99,450 |
| » » » 5,50 % 1979 | | 99,450 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1975) | | 96,025 |
| » 5 % ( » 1º-10-1975) II emiss. | | 95 — |
| » 5 % ( » 1º gennaio 1977) | | 88,100 |
| » 5 % ( » 1º aprile 1978) | | 85,175 |
| » 5,50 % (scad. 1º gennaio 1979) | | 86,700 |
| » 5,50 % ( » 1º gennaio 1980) | | 85,250 |
| » 5,50 % ( » 1º aprile 1982) | | 85,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 26 luglio 1974

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 641,625 |
| Dollaro canadese | 658,35 |
| Franco svizzero | 218,675 |
| Corona danese | 108,635 |
| Corona norvegese | 119,065 |
| Corona svedese | 147,39 |
| Fiorino olandese | 245,805 |
| Franco belga | 17,01 |
| Franco francese | 137,485 |
| Lira sterlina | 1535 — |
| Marco germanico | 251,02 |
| Scellino austriaco | 35,41 |
| Escudo portoghese | 25,84 |
| Peseta spagnola | 11,29 |
| Yen giapponese | 2,174 |

*Avviso di rettifica.* — Nei cambi medi del giorno 22 luglio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 luglio 1974, l'Escudo portoghese deve essere rettificato come segue: da Lit. *25,727* a Lit. *25,725*.

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 28 gennaio 1974 al 1° marzo 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 202/74, n. 286/74, n. 333/74, n. 398/74 e n. 446/74**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 28-1-74 all'1-2-74 | dal 2-2-74 al 3-2-74 | dal 4-2-74 all'1-3-74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08-A-I | 11.08-110 | Amido di granturco | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 11.08-A-III | 11.08-300 | Amido di frumento | 7.855,50 | 7.855,50 | 8.022,82 |
| 11.08-A-IV | 11.08-400 | Fecola di patate | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 11.08-A V | 11.08-500 | Amidi e fecole, altri | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 11.09-A | 11.09-100 | Glutine di frumento, allo stato secco | 14.282,72 | 14.282,72 | 14.587,46 |
| 11.09-B | 11.09-900 | Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco | 14.282,72 | 14.282,72 | 14.587,46 |
| 17.02-B-I-a | 17.02-231 | Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.390,55 | 5.517,29 | 5.517,29 |
| 17.02-B I-b | 17.02-235 | Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 17.02-B II a | 17.02-281 | Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.390,55 | 5.517,29 | 5.517,29 |
| 17.02-B II-b | 17.02-285 | Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 17.05-B I | 17.05-401 | Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 5.390,55 | 5.517,29 | 5.517,29 |
| 17.05-B II | 17.05-405 | Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 4.132,45 | 4.229,99 | 4.229,99 |
| 23.03 A I | 23.03-110 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolate sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso | 5.133,52 | 5.254,56 | 5.254,56 |

(5268)

# REGIONE TOSCANA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sassetta

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5155, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sassetta, provincia di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6029)

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte Buggianese

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5158 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6034)

### Variante al piano regolatore generale del comune di Pistoia

Con deliberazione della giunta regionale 15 maggio 1974, n. 4826, è stata approvata la variante al piano regolatore generale in località Pontelungo del comune di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6036)

### Varianti al piano regolatore generale del comune di Borgo San Lorenzo

Con deliberazione della giunta regionale 23 marzo 1974, n. 2492, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(6041)

### Approvazione del piano di zona del comune di Sassetta

Con deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1974, n. 5630, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Sassetta, provincia di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6030)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Bibbiena

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5165, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6031)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Monteriggioni

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5163, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Monteriggioni, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6032)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Castellina in Chianti

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5160, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Castellina in Chianti, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6033)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Castelnuovo Berardenga

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1974, n. 5154 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6035)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Magliano in Toscana

Con deliberazione della giunta regionale 15 maggio 1974, n 4816/IV, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Magliano in Toscana, provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6037)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Poppi

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 4675 e stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Poppi, provincia di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6038)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Orbetello

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 4674, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Orbetello, provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6039)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Monte Argentario

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, numero 4673, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6040)**

---

## REGIONE ABRUZZO

### Variante al piano regolatore generale del comune di Teramo

Con deliberazione 10 aprile 1974, n. 182/18, resa esecutiva dalla commissione di controllo, il consiglio regionale ha approvato la variante n. 5 al piano regolatore generale del comune di Teramo limitatamente al nuovo complesso del carcere giudiziario e, quindi, con lo stralcio delle zone relative al mattatoio comunale ed al piano di zona di cui alla legge n. 167 di Colleatterrato Alto: intendendosi tale stralcio apportato d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge n. 1150.

**(6042)**

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Castilenti

Con deliberazione 18 aprile 1974, n. 1667, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castilenti, subordinatamente all'introduzione d'ufficio dell'obbligo alla lottizzazione convenzionata per la zona industriale e all'applicazione degli indici di densità territoriale.

**(6044)**

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Villetta Barrea

Con deliberazione 28 marzo 1974, n. 1322, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Villetta Barrea, con lo stralcio della zona di Monte Godi e con l'introduzione delle modifiche d'ufficio, come detto nel parere n. 550 del C.R.T.A.

**(6045)**

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Torre de' Passeri

Con deliberazione 26 aprile 1974, n. 1909, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Torre de' Passeri.

**(6046)**

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Montereale

Con deliberazione 4 aprile 1974, n. 1399, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Montereale, con la raccomandazione che il comune medesimo provveda a redigere, al più presto, il piano regolatore generale del proprio territorio.

**(6047)**

### Approvazione del regolamento edilizio del comune di Pennapiedimonte

Con deliberazione 28 marzo 1974, n. 1324, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pennapiedimonte subordinatamente allo stralcio della zona turistica in prossimità di Bocca di Valle.

**([illegible])**

**Approvazione del regolamento edilizio del comune di Pietracamela**

Con deliberazione 10 aprile 1974, n. 1523, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Pietracamela, subordinatamente alle considerazioni e osservazioni di cui al parere n. 562 del C.R.T.A.

**(6049)**

**Approvazione del regolamento edilizio del comune di Monteodorisio**

Con deliberazione 18 aprile 1974, n. 1666, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Monteodorisio subordinatamente all'introduzione d'ufficio, per quanto riguarda la zona *A* del programma di fabbricazione, delle prescrizioni relative ai limiti di densità, di altezza e di distanza di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

**(6050)**

**Variante al programma di fabbricazione del comune di Atri**

Con deliberazione 8 marzo 1974, n. 986, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato la variante parziale al programma di fabbricazione di Atri, località S. Martino, subordinatamente all'integrazione della normativa di cui è dotato lo strumento urbanistico vigente nel comune, così come espresso dal C.R.T.A. nei punti *A* e *B* del proprio parere.

**(6043)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Approvazione del piano di zona del comune di Ponte dell'Olio**

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1974, n. 856, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 21 febbraio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6242)**

**Approvazione del piano di zona del comune di Rocca San Casciano**

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1974, n. 857, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Rocca San Casciano (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale n. 156 del 26 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6243)**

**Approvazione del piano di zona del comune di Longiano**

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1974, n. 865, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Longiano (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale n. 112 del 19 ottobre 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6244)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso, per esami, a cinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri, di cui: tre posti per la categoria degli operai specializzati e due posti per la categoria degli operai qualificati.

Sono stati accantonati i posti da riservare agli invalidi di guerra ed agli altri aventi diritto.

Art. 2.

I tre posti di operaio specializzato sono così ripartiti:

1 restauratore;

1 muratore;

1 falegname.

I due posti di operaio qualificato sono così ripartiti:

1 conduttore di carrelli elettrici;

1 rammendatrice.

Art. 3.

A norma dell'art. 4, commi ottavo, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, due posti di quelli elencati al precedente art. 2 sono riservati agli operai qualificati e comuni in servizio al Ministero degli affari esteri che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, salvo quanto stabilito dal successivo art. 5;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;

5) possesso della licenza elementare.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 6 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 4, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

*d*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

*b*) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

*a*) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 6.

**Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.**

**Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.**

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, lo aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 5, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza o precedenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio;

*b*) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

*c*) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 7.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 2 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione che ne darà comunicazione agli aspiranti allo inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici punti.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione, che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato; dal capo dell'economato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito formate dalla commissione e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dello Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero della marina militare;

*b*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati e invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

*e*) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto, è deceduto per cause di lavoro;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

*h*) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*o*) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) i coniugi con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*t*) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo rilasciato dalla competente autorità militare;

*u*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione della amministrazione in carta da bollo, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente devono produrre un'attestazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei da formarsi distintamente per ciascuna categoria di cui al precedente art. 2 del presente decreto.

Dette graduatorie vengono formate secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti, utilmente collocati nelle graduatorie del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

4) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

*a*) il titolo di studio;

*b*) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

*c*) attestazione su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro con propri decreti dichiara i vincitori del concorso nell'ambito di ciascuna categoria, per ciascun mestiere ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati operai in prova dell'economato e collocati in ruolo in ciascuna categoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito positivo, gli operai sono nominati in ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1973

*Il Ministro*: MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974*
*Registro n. 383 Esteri, foglio n. 185*

---

Schema semplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo)

*Al Ministero degli affari esteri*
*D.G.P.A. - Ufficio V*

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di cinque operai nel ruolo dello economato del Ministero degli affari esteri nel mestiere . . . . . . . . . categoria . . . . . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la scuola . . . . . . . di . . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . . . (5).

. . . . . . lì . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 5 del bando, indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato; partigiano combattente; deportato dai nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato o invalido militare o civile di guerra;

mutilato o invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere e la categoria per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(6147)**

**Elevazione da cinque a sei, del numero dei posti del concorso di operaio in prova nel ruolo dell'economato**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale n. 4533 del 23 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974, registro n. 383 Esteri, foglio n. 185, con cui viene indetto un concorso, per esami, a cinque posti di operaio in prova nel ruolo dello economato del Ministero degli affari esteri, di cui tre per la categoria degli operai specializzati e due per la categoria degli operai qualificati;

Considerato che non vi erano posti da accantonare alla data del predetto decreto ministeriale n. 4533 del 23 luglio 1973 a favore delle categorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nè ve ne sono alla data del presente decreto;

Considerata l'opportunità, in relazione alla sopravvenuta disponibilità di un posto di operaio comune in prova nel ruolo dell'economato del Ministero degli affari esteri, di aumentare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 4533 del 23 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974, registro n. 383 Esteri, foglio n. 185, è elevato da cinque a sei.

Art. 2.

Il posto di operaio comune viene attribuito a:
1 manovale specializzato.

Art. 3.

I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 4533 del 23 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974, registro n. 383 Esteri, foglio n. 185.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, contestualmente al citato decreto ministeriale n. 4533 del 23 luglio 1973.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1974
*Registro n.* 388 *Esteri, foglio n.* 307

**(6148)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Arezzo**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Arezzo, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Garzia dott. Ettore | punti | 83,90 | su 132 |
| 2. | Fontanini dott. Francesco | » | 82,90 | » |
| 3. | Chiarapini dott. Fausto | » | 81,68 | » |
| 4. | Varone dott. Domenico | » | 80,63 | » |
| 5. | Frassanito dott. Luciano | » | 80,18 | » |
| 6. | De Angelis dott. Vittorio | » | 79,25 | » |
| 7. | Pulli dott. Italo Rosario | » | 79 — | » |
| 8. | Tollis dott. Aldo | » | 78,86 | » |
| 9. | Maiorano dott. Luciano | » | 78,04 | » |
| 10. | Mistretta dott. Francesco | » | 78 — | » |
| 11. | Pizzi dott. Tommaso | » | 74,77 | » |
| 12. | Antinori dott. Giovanni | » | 74,38 | » |
| 13. | Suglia dott. Nicola | » | 72,77 | » |
| 14. | Grenzi dott. Massimiliano | » | 71,88 | » |
| 15. | Lopez dott. Ugo | » | 71,72 | » |
| 16. | Mangiaterra dott. Giuseppe | » | 70,50 | » |
| 17. | Mignone dott. Pasquale | » | 69,18 | » |
| 18. | Fabiani dott. Piero | » | 68,50 | » |
| 19. | Gerardi dott. Antonio | » | 68 — | » |
| 20. | Boianelli dott. Fernando | » | 67,93 | » |
| 21. | Ventura dott. Arnaldo | » | 67,59 | » |
| 22. | Orlando Zon dott. Italo | » | 67,25 | » |
| 23. | Sevieri dott. Enzo | » | 67,06 | » |
| 24. | Paladino dott. Orlando | » | 65,54 | » |
| 25. | Dedoni dott. Lino | » | 62,50 | » |
| 26. | Ghisu dott. Elio | » | 62,25 | » |
| 27. | Battista dott. Vitantonio | » | 61,77 | » |
| 28. | Manuguerra dott. Ettore | » | 60,63 | » |
| 29. | Fargnoli dott. Pietro | » | 52,77 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

**(6214)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.**

Sul 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° luglio 1974, parte seconda, è pubblicato il decreto ministeriale 28 marzo 1974, numero 41755, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1973.

**(6150)**

**Concorsi, mediante prova d'arte, a complessivi centoventisei posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38 Poste, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di 3ª categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1973, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi centoventisei posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria);

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
*Bando di concorso*

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi, mediante prova d'arte, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

n. 18 posti di muratore;
n. 17 posti di pittore;
n. 10 posti di falegname;
n. 13 posti di elettricista circuitista;
n. 2 posti di idraulico;
n. 65 posti di meccanico;
n. 1 posto di fabbro.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A*) al presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare.

Art. 2.
*Requisiti*

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) licenza elementare superiore (5ª classe);

*b*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

*d*) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

*e*) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 11;

*f*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*g*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.
*Limiti di età*

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *g*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In ogni caso non si può superare il limite massimo di anni 40;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

*b*) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

*a*) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, ovvero operai di ruolo dello Stato;

*b*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*c*) il concorso al quale intendano partecipare;

*d*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*e*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*g*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

*l*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*m*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

*Data dei requisiti*

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 7.

*Commissioni giudicatrici*

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo dell'amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 8.

*Prova d'arte*

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte, intesa a stabilire il possesso del più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere cui concorrono e dovranno dimostrare competenza e capacità professionale tali da essere di guida agli operai della 2ª categoria.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa, saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

*a*) carta di identità;

*b*) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

*Titoli preferenziali*

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

*g*) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

*l*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

*m*) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 no-

vembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*n*) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

*o*) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*p*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

*q*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

*r*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati e invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*s*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*t*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*u*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

*v*) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato d'indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

## Art. 10.

*Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori*

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 11.

*Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico*

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

## Art. 12.

*Documentazione di rito*

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militarei (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dall'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti diposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

*Documentazioni ridotte e supplementari*

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 9 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

### Art. 14.

*Periodo di prova e nomina in ruolo*

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 11 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai specializzati in prova (1ª categoria), per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 maggio 1974

*Il Ministro*: TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1974
*Registro n.* 41 *Poste, foglio n.* 46

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN PROVA (1ª CATEGORIA) RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDE DI ASSEGNAZIONE

| Numero dei posti | QUALIFICA DI MESTIERE | DIREZIONI COMPARTIMENTALI DI ASSEGNAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Piemonte - Valle d'Aosta | Liguria | Lombardia | Trentino-Alto Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Emilia-Romagna | Toscana | Marche - Umbria | Lazio | Abruzzo - Molise | Campania | Puglia - Lucania | Calabria | Sicilia | Sardegna |
| 18 | Muratori | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Pittori | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Falegnami | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Elettricisti circuitisti | — | 1 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 2 | Idraulici | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Meccanici | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 1 | Fabbro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO B

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

*All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I* - 00100 ROMA

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza; numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

(concorso al quale intende partecipare) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (4);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

*d*) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . . in data . .

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (6);

*f*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

*g*) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . con la qualifica di . . . . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

*h*) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data . . . . .

Firma . . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

*N.B.* — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande, quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, luogo e data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5891)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742000)